



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1560**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Criteri e modalità per la qualifica delle manifestazioni fieristiche in "internazionali", "nazionali" e "locali" e individuazione delle condizioni di svolgimento della manifestazione fieristica, nonché del contenuto della comunicazione e delle modalità per la sua presentazione (artt. 48 e 49, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17). Contestuale individuazione di un'ulteriore tipologia di procedimento amministrativo gestito dallo Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) e approvazione della relativa modulistica, ai sensi dell' articolo 9, commi 4 e 8 e dell'articolo 16 sexies, commi 3 e 4 della legge provinciale n. 23/1992.

Il giorno **08 Settembre 2014** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
DONATA BORGONOVO RE
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

L'articolo 48 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio) prevede che le manifestazioni fieristiche assumano le qualifiche di "internazionale", "nazionale" o "locale" sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Il successivo articolo 49, comma 2 demanda altresì alla Giunta provinciale di stabilire le condizioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, nonché il contenuto e le modalità di presentazione della relativa comunicazione.

L'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui si propone l'approvazione, individua i criteri e modalità per la qualifica delle manifestazioni fieristiche, di cui al citato articolo 48, nonché le condizioni di svolgimento delle stesse e le modalità di presentazione della relativa comunicazione di cui all'articolo 49, comma 2.

Al fine di qualificare le manifestazioni fieristiche, si è tenuto conto:

- degli articoli 46 e 47 della l.p. 17/2010 che contengono rispettivamente la definizione e l'elenco delle tipologie di manifestazioni fieristiche (grandi fiere commerciali, saloni o esposizioni specializzati, esposizioni minori), ispirati alla Comunicazione CE dell'8 maggio 1998;
- dei criteri di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche, nonché dei requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per ospitare tali manifestazioni, approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome nella seduta del 24 ottobre 2002 (già a suo tempo recepita con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1129 dell'1 giugno 2005), al fine di individuare delle regole minime comuni e sviluppare così armonicamente il sistema fieristico italiano;
- delle successive modifiche e integrazioni al suddetto documento, da ultimo approvate, con riferimento alle manifestazioni fieristiche internazionali mediante intesa in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Province Autonome, Enti locali, il 6 febbraio 2014.

Costituisce condizione essenziale di svolgimento della manifestazione fieristica, l'assoluta preponderanza dell'attività espositiva rispetto a quella di vendita al dettaglio. L'elemento caratterizzante la manifestazione fieristica rispetto al commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati su aree pubbliche, mercati tipici, vendite temporanee), è costituito infatti proprio dalla presentazione e promozione, mediante esposizione, di determinati prodotti o servizi, con conseguente assenza o occasionalità della vendita al dettaglio. Pertanto, con riferimento alle manifestazioni fieristiche locali (ove le fattispecie sono più difficilmente distinguibili), si ritiene necessario far rientrare l'attività di vendita al dettaglio, qualora eccezionalmente presente all'interno della manifestazione, nell'ambito dell'articolo 20 bis della l.p. 17/2010 al fine di assicurare parità di trattamento con chi effettua la medesima attività in contesti similari (sagre, feste locali, ecc.). Per lo stesso motivo gli espositori e gli eventuali altri soggetti che vendono al dettaglio non potranno superare il 50% di tutti gli operatori economici partecipanti alla manifestazione fieristica. In caso contrario l'evento perderà la fisionomia di manifestazione fieristica.

La comunicazione di svolgimento di tutte le tipologie di manifestazioni fieristiche può essere presentata in ogni momento, purché prima dello svolgimento della manifestazione stessa. Peraltro, nel caso in cui il soggetto organizzatore di una manifestazione fieristica internazionale o nazionale intenda avvalersi del Calendario Fieristico Italiano – gestito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome –, la comunicazione va presentata entro il 14 maggio dell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione. La citata intesa in sede di Conferenza Unificata del 6 febbraio scorso (confermando quanto già deciso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 marzo 2011) ha infatti stabilito il termine del 15 maggio dell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione internazionale o nazionale per l’invio dei dati al coordinamento interregionale da parte degli enti territoriali competenti. Di conseguenza, è necessario che il soggetto organizzatore comunichi lo svolgimento della manifestazione fieristica internazionale o nazionale alla struttura provinciale competente in materia di commercio almeno il giorno prima.

Gli allegati B), C) e D), anch’essi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individuano infine la modulistica concernente le manifestazioni fieristiche, il cui svolgimento va comunicato, in caso di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, alla struttura provinciale competente in materia di commercio, mentre in caso di manifestazioni fieristiche locali al comune territorialmente competente.

Il procedimento inerente la comunicazione di svolgimento di una manifestazione fieristica locale, presentata al comune territorialmente competente, viene individuato contestualmente ai presenti criteri quale ulteriore tipologia di procedimento amministrativo gestito dallo Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) e il relativo modulo di comunicazione, di cui al citato allegato D), viene approvato secondo la procedura prevista dall’articolo 9, comma 8 e dall’articolo 16 sexies, commi 3 e 4 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

A tale proposito si precisa che a partire dal mese di marzo 2014 il Consorzio dei Comuni trentini ha reso disponibile on-line il sistema telematico che consente la presentazione delle pratiche via internet. Tale applicativo, realizzato in collaborazione con Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Trento e con il sostegno finanziario della Provincia, è raggiungibile all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it e permette la costruzione di iter specifici per ciascuna pratica presentata, costruiti sulla base delle effettive esigenze dell’impresa e superando quindi la logica della modulistica in senso stretto.

È stato acquisito, con nota prot. n. 410733 di data 31 luglio 2014, il parere di conformità del Servizio supporto alla Direzione generale, ICT e semplificazione amministrativa e, con nota prot. n. 1318 del 3 settembre 2014, il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

– udita la relazione;

- vista la legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante "Criteri e modalità per la qualifica delle manifestazioni fieristiche in "internazionali", "nazionali" e "locali" e individuazione del contenuto della comunicazione, delle modalità per la sua presentazione, nonché delle condizioni di svolgimento della manifestazione fieristica (artt. 48 e 49, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)";
- 2) di disporre che i criteri e le modalità di cui punto 1) trovano applicazione con riferimento alle comunicazioni presentate successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione e che a decorrere da tale data cessa di trovare applicazione la deliberazione della giunta provinciale n. 1129 dell'1 giugno 2005;
- 3) di approvare i moduli di comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica internazionale e nazionale, di cui agli allegati B) e C), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 4) di stabilire che eventuali correzioni/integrazioni alla modulistica di cui al punto 3) di carattere formale e non sostanziale o rese necessarie per l'adeguamento a normative sopravvenute possono essere effettuate con determinazione del dirigente della struttura competente in materia di commercio;
- 5) di approvare altresì il modulo di comunicazione di svolgimento di una manifestazione fieristica locale di cui all'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6) di disporre, in relazione a quanto specificato nelle premesse circa il funzionamento dell'applicativo a supporto del SUAP telematico, che la modulistica di cui al punto 5) sarà disponibile sulla piattaforma informatica www.impresainungiorno.gov.it dopo 15 giorni decorrenti dalla data dell'intesa di cui al punto 9);
- 7) di disporre che la pubblicazione del procedimento all'interno del portale SUAP www.impresainungiorno.gov.it per i Comuni trentini, avviene assicurando la presenza dei contenuti minimi obbligatori previsti dalla modulistica approvata con il presente provvedimento, senza vincoli di forma;
- 8) di disporre che eventuali correzioni/integrazioni al modulo di cui al punto 5) di carattere formale e non sostanziale o rese necessarie per l'adeguamento a normative sopravvenute potranno essere apportate in forma semplificata attraverso semplice scambio di corrispondenza tra il Presidente della Giunta provinciale e il Presidente del Consiglio delle autonome locali;

9) di demandare al Presidente della Provincia la trasmissione al Consiglio delle Autonomie locali della presente deliberazione, ai fini del perfezionamento dell'intesa in forma semplificata ai sensi dell'articolo 9, comma 5 bis della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7;

10) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Provincia.

VA